

ACCESSO A DENUNCIA-RICHIESTA DI INTERVENTO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO DA PARTE DEL DENUNCIATO

Ricorrente:, in proprio e nella qualità

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di - -

FATTO

....., in proprio e nella sua qualità di socia dell'azienda srl, presentava il 24 aprile 2019 al competente Ispettorato del lavoro un'istanza di accesso con cui richiedeva visione ed estrazione di copia di tutta la documentazione del procedimento amministrativo avviato con istanza del del sig. ed in particolare modo copia della denuncia-richiesta e degli eventuali documenti allegati, motivandola con ragioni della tutela dell'interesse difensivo a seguito della denuncia sporta dalla medesima alla Procura della Repubblica di

Con nota del 21.05.2019 l'Ispettorato ha negato l'accesso, considerati l'art. 2, comma 1, lett. b) e c) e l'art. 3, comma 1, lett. b) e c) del D.M. 757/94.

Avverso il provvedimento di rigetto l'odierna ricorrente si è rivolta alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

L'art. 2, comma 1, del D.M. 757/94 sottrae al diritto d'accesso i:

- “b) documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro;*
- c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”.*

L'invocato art. 3 concerne la durata del divieto di accesso.

Secondo recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2500 del 10 giugno 2016), l'art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 757/1994 posto a tutela della riservatezza dei lavoratori non preclude l'accesso ai verbali ispettivi, bensì limita il diritto di accesso ai «documenti contenenti le notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva, quando dalla loro divulgazione possono derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi»: la sottrazione all'accesso di tali atti in materia di lavoro postula che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, e non per presunzione assoluta (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 920; Cons. Stato Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 714).

Tale *ratio* è quella di tutelare i lavoratori ed i terzi che collaborino in sede ispettiva per far emergere irregolarità nella gestione del rapporto di lavoro.

Occorre infatti evitare che i lavoratori (o i terzi) possano subire ritorsioni da parte del datore di lavoro (tanto è vero che la durata del divieto è sottoposta al limite temporale della durata del rapporto di lavoro: cfr. art. 3, comma 1, lett. c) dello stesso D.M. 4 novembre 1994 n. 757).

Nel quadro giurisprudenziale sopra esposto prevale l'art. 24, comma 7, della L. n. 241/90 che prevede che in queste ipotesi l'accesso sia sempre garantito, salvo che si dimostri che i documenti amministrativi richiesti contengano dati sensibili e giudiziari (...) ovvero che si possano verificare pregiudizi o ritorsioni a carico dei lavoratori.

Orbene, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 757/1994 e degli orientamenti di questa Commissione e della giurisprudenza amministrativa, la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento limitatamente alla documentazione e alle dichiarazioni, se esistenti, rese nel corso delle attività ispettive dal collaboratore/lavoratore che non ha più rapporti di lavoro con la società, tenuto conto, altresì, che non è stata segnalata la sottoposizione degli atti a segreto istruttorio penale.

Quanto alla copia della denuncia-richiesta del sig. di intervento dell'Ispettorato, per converso, visto l'art. 2, co. 1, lett. b), del D.M. 757/1994 invocato dall'Amministrazione, il ricorso va rigettato, non avendo, peraltro, la Commissione il potere di disapplicare il citato disposto regolamentare, dovendo a tale fine l'istante rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda nei sensi e con le limitazioni di cui in motivazione e lo rigetta per il resto.

(Decisione adottata dalla commissione per l'accesso nella seduta del 26 giugno 2019)